



wzy

gli Enti mutuatari in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale oppure (se richiesto dagli Enti mutuatari ed in via eccezionale) rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci) fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire le operazioni di cui sopra, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente) in data 24 novembre corr., approva